MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 6

Denunce nominative dei lavoratori dipendenti da amministrazioni Statali

Il termine per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, da parte delle amministrazioni dello Stato, della denuncia nominativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, e' prorogato al 31 dicembre di ciascun anno. Alla stessa data e prorogato il termine per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato articolo 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresi', le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino, entro il 31 luglio 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Versione in vigore dal 11 gennaio 1983, non più in vigore dal 12 marzo 1983 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1983

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-previdenziale/art-6-denunce-nominative-dei-lavoratori-dipendenti-da-amministrazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it